

## Cos'è

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#).

Le **prestazioni di lavoro occasionale** sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere **attività lavorative** in modo sporadico e saltuario.

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il **libretto famiglia**, un libretto nominativo prefinanziato, composto da **titoli di pagamento**, il cui valore nominale è fissato in **10 euro**, importo finalizzato a compensare **attività lavorative di durata non superiore a un'ora**. Il libretto famiglia può essere finanziato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti".

## A chi è rivolto

Il libretto famiglia è rivolto alle **persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa**.

## Come funziona

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti **limiti economici**, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ([circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107](#)).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (tranne che si tratti di prestazioni retribuite tramite bonus babysitting COVID 19).

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le **attività** che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- **piccoli lavori domestici**, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane**, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento privato supplementare**.

Per usufruire del libretto famiglia sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli **utilizzatori** e dai **prestatori**, anche tramite **Contact center**, dai **patronati** (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli **intermediari** (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega ([messaggio 31 luglio 2017, n. 3177](#)).

**L'utilizzatore è tenuto a comunicare**, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

- **i dati identificativi del prestatore**;
- **il compenso pattuito**;
- **il luogo di svolgimento della prestazione**;
- **la durata**;
- **l'ambito di svolgimento**;
- **altre informazioni per la gestione del rapporto**.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il **prestatore riceve notifica** della stessa tramite mail o

SMS.

**L'INPS**, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, **eroga direttamente i compensi pattuiti** a seconda della modalità prescelta dal prestatore all'atto della registrazione.

Lo svolgimento, da parte dei pensionati, di prestazioni occasionali sia nell'ambito del Contratto di prestazioni occasionali che del Libretto Famiglia (come ad esempio le prestazioni retribuite con il bonus baby-sitting) può determinare l'incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l'effetto di sospendere la pensione (ad es. pensione quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o ridurre l'importo in pagamento (ad es. trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.).